

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Presidenza del Tribunale



Santa Maria Capua Vetere il 10.3.2020

Decreto n. 81 / 2020

Oggetto : Disposizioni emergenza epidemiologica da COVID- 19 riferite al settore civile per il **periodo 11- 22 marzo 2020**

Il Presidente del Tribunale

Considerato che al fine di contrastare la emergenza epidemiologica da Covid – 19 è stato disposto con decreto – legge n.11 dell’8 marzo 2020 **il rinvio d’ufficio** a data successiva al 22 marzo 2020 dei procedimenti civili pendenti dinanzi a tutti gli uffici giudiziari ;

che a tale prescrizione fa seguito quella di trattare i procedimenti testualmente riportati all’art. 2 comma 2 lett. g punto 1 del decreto citato secondo le indicazioni previste ;

rilevato che le misure disposte d’urgenza dal Governo sono finalizzate a ridurre la presenza in ufficio e la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo e del personale amministrativo ;

ritenuta, pertanto , necessaria una prima direttiva volta ad agevolare la realizzazione degli obiettivi primari ed inderogabili della normativa che regoli le modalità di rinvio nonché la individuazione dei procedimenti di cui alla lett.g punto 1 dell’art. 2 comma 2 del decreto , al fine di limitare il numero delle udienze da celebrare e quindi la presenza delle parti nei locali del Tribunale per il *primo periodo* di applicazione del decreto caratterizzato dalla “sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti pendenti destinati al rinvio d’ufficio”;

ascoltati in via d’urgenza i Presidenti delle Sezioni civili ;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sede;
considerato che per il periodo indicato restano ferme le misure organizzative di cui ai punti 2-3-5-6-7-8-9-12-13 relativi al settore civile già disposte con il decreto 77/ 2020, d'intesa con il COA, in attesa di una più completa e definitiva regolamentazione delle stesse per il *secondo periodo* di applicazione del decreto legge , ossia 23 marzo – 31 maggio 2020;

considerato che i soli procedimenti previsti dall'art. 2 comma 2 lettera g punto 1 devono essere trattati ,costituendo eccezione alla regola del rinvio d'ufficio anche per il primo periodo di regolamentazione, con la precisazione che per cause relative alla materia degli alimenti si intendono “ le cause alimentari in senso proprio con esclusione di quelle in cui si controverta del solo assegno di mantenimento o divorzile” ;

considerato che fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio anche “ i procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti “;

ritenuto che siffatti procedimenti devono essere individuati da tutti i magistrati dell'ufficio allorchè ricorrano tre fondamentali requisiti ossia la vetustà della causa, la rilevanza degli interessi coinvolti e la maturità dell'istruttoria ed a condizione, tuttavia, che la trattazione della causa possa avvenire con la modalità telematica di cui alla lettera h) dell'art. 2 comma 2;

ritenuto di confermare , invece , il rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti pendenti presso i magistrati onorari compresi quelli loro assegnati quali componenti dell'Ufficio del Processo in considerazione della particolare difficoltà di una gestione esclusivamente telematica che è condizione fondamentale della trattazione dei procedimenti pendenti nel periodo oggetto di regolamentazione ;

ritenuto necessario in questa sede introdurre una ulteriore regolamentazione per l'accesso ai servizi degli utenti dell'Ufficio della volontaria giurisdizione già autorizzato con il decreto 77/ 2020;

DISPONE

-il rinvio d'ufficio ad una data successiva a quella del 22.3.2020 di tutti i procedimenti pendenti presso le sezioni civili e lavoro , anche se relativi a procedimenti cautelari, e presso gli uffici dei giudici di pace con le eccezioni come precisate in parte motiva ;

-la trattazione dei procedimenti previsti dall'art. 2 co 2 lett g punto 1 del decreto-legge n.11/2020 nonché dei procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio come definiti in parte motiva ;
- l'utilizzo esclusivo della modalità telematica di cui all'art. 2 comma 2 lett.h del decreto legge n.11/2020 per la trattazione dei processi a carattere "indifferibile"

DISPONE

altresi, che per gli utenti pubblici o privati della cancelleria della Volontaria giurisdizione l'accesso al Tribunale avvenga esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero 0823/792926 o in via telematica alla PEC volgiurisdizione.tribunale.santamariacapuaavetere@giustiziacert.it.

Dispone la comunicazione del presente decreto :
a tutti i magistrati togati ed onorari del Tribunale nonché ai giudici di pace
al personale amministrativo
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sede
al Sig. Presidente della Camera penale sede
al Sig. Procuratore della Repubblica sede

ed ,altresi, per doverosa conoscenza
al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli
al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli
al Capo del Dipartimento per la Organizzazione giudiziaria dott.ssa Fabbrini
al Consiglio Superiore della Magistratura

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale per la diffusione

Si invita il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sede a disporre la pubblicazione del decreto sul sito del Consiglio e a darne comunicazione ai Consigli dell'Ordine del distretto

Riserva la regolamentazione delle attività per il periodo dal 23 marzo al 31 maggio 2020 a successivo decreto .

Santa Maria Capua Vetere il 10.3.2020

Il Presidente del Tribunale
Gabriella Maria Casella

